



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n°



GDAP-0232954-2009

PU-GDAP-1e00-24/06/2009-0232954-2009

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a  
00136 – ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228  
00163 – ROMA

C.I.S.L. – F.P.S./P.P. – C/o Via dei Mille, 36  
00185 – ROMA

U.I.L. – P.A./P.P. – Via Emilio Lepido, 46  
00175 – ROMA

Si.N.A.P.Pe. – Largo Luigi Daga, 2  
00164 – ROMA

C.G.I.L. – F.P./P.P. – Via Leopoldo Serra, 31  
00153 – ROMA

Si.A.P.Pe. – Via Belice, 13  
00012 - GUIDONIA ROMA

USPP PER L'UGL  
Via G. Mompiani, 7  
00192 – ROMA

F.S.A. C.N.P.P. – Via Arcelli C.P. 18208  
00164 – ROMA

c p.c.

Alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione  
SEDE

OGGETTO: Applicazione art. 18, comma 7, legge n. 395/90 – turni di reperibilità.

Per opportuna informativa, si trasmette la nota GDAP-0229172-2009 del 23.6.2009 della Direzione Generale del Personale e della Formazione Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria, inerente l'argomento in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**Direzione Generale del Personale e della Formazione**  
**Trattamento Giuridico ed Economico "Polizia Penitenziaria"**



GDAP-0229172-2009

PU-GDAP-2000-23/08/2009-0229172-2009

Ai Sigg. Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di  
Formazione e Aggiornamento del Corpo  
di Polizia e del Personale  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro  
Amministrativo "G. Altavista"

E, p.c.

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali e  
per le Relazioni con il Pubblico

Al Signor Capo del Dipartimento  
per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione art. 18, comma 7, legge n. 395/90 – turni di reperibilità

Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti e richieste circa il riconoscimento dell'indennità di reperibilità ai Comandati di Reparto presso istituti privi di alloggio di servizio.

Al riguardo, al fine di fornire univoche precisazioni sull'argomento, si comunica quanto segue.

L'obbligo posto a carico del Comandante di Reparto di usufruire dell'alloggio di servizio, discende dalla necessità che lo stesso assicuri le prioritarie e insopprimibili esigenze relative all'ordine e alla sicurezza dell'istituto penitenziario (comma 6, art. 18, legge 15/12/1990 n. 395).

Per tale ragione l'alloggio di servizio è dallo stesso usufruito a titolo gratuito.

Pertanto, qualora si verifichi qualunque causa di impossibilità, attribuibile all'Amministrazione Penitenziaria, a fruire dell'alloggio di servizio, il Comandante di Reparto deve assicurare la reperibilità (comma 7, art. 18, legge 15/12/1990 n. 395).

Negli istituti privi di alloggio di servizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio stesso sia momentaneamente inutilizzabile causa lavori di ristrutturazione, ai Comandanti di Reparto compete, ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della legge 395/1990, il pagamento per i turni di reperibilità regolamentati dall'art.12 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto in data 24 marzo 2004 e fino al ripristino dell'appartamento di servizio del Comandante di Reparto.

I turni di reperibilità non possono coincidere con giornate di riposo, congedo ordinario, congedo straordinario, aspettativa ed altre legittime assenze dal servizio (art. 12 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione, sottoscritto in data 24 marzo 2004).

Mentre per il restante personale della polizia penitenziaria l'Accordo Nazionale Quadro prevede un limite massimo di un turno mensile di reperibilità, la stessa norma (art. 12, comma 4) dispone espressamente come tale limite non operi nei riguardi del Comandante di Reparto.

E' di tutta evidenza che tale deroga trova una forte ragion d'essere nella situazione in cui per mancanza o inagibilità provvisoria dell'alloggio di servizio, lo stesso Comandante di Reparto debba comunque essere in grado di fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto.

D'altra parte, lo stesso art. 12, comma 3, stabilisce senza alcuna deroga, neanche nei confronti delle specifiche funzioni del Comandante di Reparto, che il contingente giornaliero dei turni di reperibilità che può essere disposto per le esigenze dell'istituto penitenziario, non può eccedere l'1% della forza presente in ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile..

Per tale motivo, ogni Provveditore, previa informazione preventiva alle OO.SS., assegna in ambito regionale a ciascun istituto penitenziario, il numero dei turni mensili di reperibilità.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dr. Massimo De Pascalis*

